Regione Campania

Linee guida per l'attuazione del nuovo regime di aiuti a favore dell'artigianato

Deliberazione N. 786 del 10 giugno 2004

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 33 del 12 luglio 2004

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 10 giugno 2004 - Deliberazione N. 786 - Area Generale di Coordinamento N. 12 Sviluppo Attività Settore Secondario **- Linee guida per l'attuazione del nuovo regime di aiuti a favore dell'artigianato. Modifiche. (Con allegati).**

Linee Guida

Introduzione

Le presenti Linee Guida disciplinano le modalità attuative del Nuovo regime di Aiuto a favore dell'artigianato campano attraverso due distinti regimi di aiuto, ambedue attuati ai sensi del Reg. CE 70/2001.

Tali regimi di aiuto sono divisi in due Titoli, con i quali vengono rispettivamente disciplinate le modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di investimenti per lo sviluppo e l'innovazione delle imprese artigiane e le modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di investimenti per il sostegno delle imprese artigiane.

Il Titolo I verrà reso operativo attraverso specifici bandi attuativi con cadenza periodica nei quali saranno indicati i termini di apertura e chiusura; il Titolo II prevederà un funzionamento a sportello, la cui apertura coinciderà con l'attuazione del I Bando relativo al Titolo I e che sarà aperto fino all'esaurimento dei fondi resi disponibili dalla Giunta regionale.

TITOLO I (Aiuti agli investimenti per lo sviluppo e l'innovazione)

1 Riferimenti normativi

Ai sensi dell'art.3 della L.R. n. 10 dell'11/8/2001 e con riferimento alle leggi n. 949/52, 341/95 e 266/97, il regime di aiuto e qualsiasi aiuto accordabile nel suo ambito, rispetta tutte le condizioni del "Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 Gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella GUCE L. 10 del 13/1/2001, e pertanto il regime di aiuto regolamentato, ed ogni singolo aiuto concedibile nel suo ambito, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 paragrafo 3 del Trattato, ed esentati dalla notificazione di cui all'art. 88 paragrafo 3 del trattato fino al 31/12/2006.

Il regime di aiuto in applicazione di quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, prevede due tipologie alternative di contributo:

1. contributo sotto forma di bonus fiscale;
2. contributo in conto capitale;

Il regime di aiuto è gestito in concessione dal Gestore Concessionario. Il regime di aiuto è alimentato da risorse regionali, nazionali e comunitarie. La Giunta Regionale stabilisce periodicamente le somme destinate al regime di aiuto in parola .

2 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del regime di aiuto le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa e consortile, iscritte negli albi di cui alla legge n. 443/85 e successive modifiche o integrazioni, in possesso dei requisiti indicati dalla definizione comunitaria di piccola e media impresa di cui all'**allegato n. 1**.

Ai fini delle presenti Linee Guida per la definizione di "Piccola e Media Impresa, si fa riferimento alla "Raccomandazione 96/280/CE della Commissione europea, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese". (GUCE L. 107 del 30.04.1996, pag. 4) e, dal 1 Gennaio 2005, alla"Raccomandazione 1422/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese". (GUCE L. 124 del 20.05.2003). Per le imprese delle Telecomunicazioni si applicano i parametri stabiliti per le imprese di servizi.

Tale regime di aiuto non si applica:

1. Alle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato, salvo alcune eccezioni, definite nei bandi attuativi delle presenti Linee Guida;
2. Agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
3. Agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
4. Ai così detti "aiuti di importo elevato" così definiti quando:

- il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto è pari o superiore a 25 milioni di euro e l'intensità netta dell'aiuto è pari o superiore al 17,5 ESN;
- l'importo totale lordo dell'aiuto è pari o superiore a 15 milioni di euro.

5. Agli aiuti al "funzionamento";

Le imprese beneficiarie devono avere sede operativa nel territorio della Regione Campania e operare:

a) nei settori delle attività di cui alle sezioni C, D, E, F, G della "classificazione delle attività economiche ISTAT 1991", con le limitazioni previste dalla vigente normativa CE.
b) nelle attività di servizio di cui alle sezioni I, K e O previste per l'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488 e in osservanza delle limitazioni imposte dalla vigente normativa CE;
c) nelle altre attività di servizio di cui alle sezioni I, K e O previste per l'accesso alle agevolazioni dall'**allegato n. 2;**

Alle imprese artigiane di cui al presente punto c), appartenenti a settori di attività per i quali non è ammesso il cofinanziamento delle agevolazioni con risorse del P.O.R. Campania 2000-2006, misura 4.2, azione b), sono destinate apposite risorse regionali gestite attraverso separata, graduatoria di ammissibilità e per le quali è tenuta dal Gestore Concessionario, contabilità distinta.
Sono esclusi, ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti relativi ai settori "sensibili", salvo alcune eccezioni, definite nei Bandi attuativi delle presenti Linee Guida;
Non possono accedere alle agevolazioni le PMI, operanti in qualunque settore, definibili "in difficoltà" ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (Comunicazione della Commissione europea 1999/C288/02).
Sono altresì escluse dai benefici le imprese in stato di liquidazione volontaria.

3 Iniziative e spese ammissibili

Le iniziative ammissibili sono quelle relative alla creazione di un nuovo impianto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, ed alla delocalizzazione della unità produttiva.
Le spese ammissibili, per le suddette iniziative, sono quelle aventi le seguenti destinazioni:

a) acquisto dell'area su cui insiste l'unità produttiva; tale investimento è ammissibile nella misura massima del 10% della spesa ammissibile complessiva, al netto delle spese relative all'area stessa;
b) acquisto immobile ovvero realizzazione di opere murarie di impianto, ampliamento e ammodernamento dell'unità produttiva nella misura massima del 30% della spesa ammissibile complessiva, al netto delle spese relative alla stessa voce b). In questo caso, l'immobile non deve aver beneficiato di aiuti comunitari nei 10 anni precedenti la richiesta di agevolazioni;
c) acquisto di macchinari e attrezzature di nuova fabbricazione. Sono esclusi dalle agevolazioni i veicoli abilitati alla circolazione stradale, nonché i mezzi di trasporto iscritti al pubblico registro, ad eccezione di quelli che, ai sensi degli artt. 58 e 114 del Codice della strada e art 298 del D.P.R. 16.12.92, n. 495, sono definiti come macchine operatrici. Qualora, dalla documentazione da allegare alla domanda di erogazione delle agevolazioni, non si rilevi che trattasi di macchine ed attrezzature nuove di fabbrica, tale condizione deve essere attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice;
d) opere murarie necessarie all'installazione di nuovi macchinari (oggetto dell'investimento complessivo)ammissibili nella misura massima del 10% della spesa ammissibile per i macchinari stessi.
e) impianti volti a prevenire e/o eliminare gli inquinamenti;
f) installazioni idonee all'utilizzazione integrata delle fonti energetiche;
g) unità e sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati;
h) programmi per elaboratore e servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni nella misura massima del 15% della spesa ammissibile complessiva, al netto delle spese relative alla voce h) stessa;
i) servizi finalizzati all'adesione di un sistema di gestione ambientale normato (EMAS, ISO 14001), all'acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto (ECOLABEL, MARCHIO NAZIONALE) o all'acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo dell'impresa, secondo le normative UNI EN ISO 9001, VISION 2000. Per il riconoscimento di tali prestazioni è necessario che esse vengano effettuate sulla base di dettagliati contratti dai quali deve risultare la natura delle prestazioni e la loro relazione con le iniziative di miglioramento ambientale di prodotto e di processo messe in atto dall'impresa beneficiaria.

Detti costi devono essere specificamente indicati tra le voci di spesa e sono ammissibili anche indipendentemente dall'effettuazione di altri investimenti produttivi. Il costo ammissibile non potrà

comunque essere superiore a cinque volte il corrispettivo per il rilascio dell'attestazione da parte dell'ente certificatore del sistema, nell'importo risultante da specifico preventivo.
Le spese ammissibili sono considerate al netto di IVA ed altre imposte, tasse, interessi, oneri accessori; sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo punto 6.
Non sono ammesse spese relative a beni dati in permuta o a beni autofatturati dall'impresa richiedente l'agevolazione.
Nel caso di acquisti mediante locazione finanziaria, i costi ammissibili ai fini del calcolo delle agevolazioni sono solo quelli relativi all'importo dei canoni pagati alla data di presentazione della Domanda di erogazione delle agevolazioni.

4 Limite agli investimenti
L'importo agevolabile degli investimenti sostenuti dall'impresa artigiana non potrà superare il limite massimo di Euro 250.000,00 ed essere inferiore al limite minimo di Euro 50.000,00.
Nel caso d'impresa artigiana costituita in forma cooperativa, di cui all'art. 3 della legge n. 443/85, ovvero nel caso di consorzi o società consortili, di cui all'art.6 della legge n. 443/85, che risultino essere stati operativi nell'esercizio precedente la data della domanda di ammissione alle agevolazioni, il limite massimo è elevato rispettivamente ad euro 500.000 e ad euro 1.000.000.
Resta ferma, per i consorzi, l'agevolabilità dei soli investimenti effettuati direttamente dal Consorzio, destinati esclusivamente all'attività consortile e per i quali il Consorzio rimane responsabile dell'attivazione e unico destinatario dell'aiuto.
E' fatto obbligo all'impresa, per il periodo di cinque anni dalla data del provvedimento di erogazione, di non alienare, cedere, distrarre o utilizzare al di fuori del territorio della regione Campania, i beni acquisiti con il contributo delle agevolazioni previste da tale Regime di aiuto,
L'investimento non può comunque beneficiare di altri interventi agevolativi previsti da normative statali, regionali ed europee quando con questi venga superata l'intensità massima di aiuto prevista dalla normativa comunitaria di cui al successivo punto 5 ovvero quando gli interventi stessi ne facciano esplicito divieto;

5 Misura dell'agevolazione
Il regime di aiuto è attuato in conformità al Regolamento CE n. 70/2001 e alla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che prevedono che l'intensità massima dell'agevolazione non può essere superiore al 35% in ESN maggiorato del 15% in ESL.
Le agevolazioni, concedibili nel limite delle risorse finanziarie disponibili, sono determinate:
- per il bonus fiscale nella misura del 40% delle spese documentate, ritenute ammissibili;
- per il contributo in conto capitale nella misura del 30% delle spese documentate, ritenute ammissibili;

6 Modalità di ammissione alle agevolazioni
La domanda di ammissione alle agevolazioni deve:
- essere compilata dall'impresa, utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul sito Internet della Regione Campania (www.regione.campania.it)
- essere sottoscritta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dal legale rappresentante dell'impresa, riportando sinteticamente tutte le informazioni necessarie all'individuazione e classificazione del beneficiario, dell'unità locale interessata, della natura e dei costi delle voci di investimento e delle eventuali altre agevolazioni richieste, ma non ancora concesse, per i medesimi beni.

Essa attesta il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, impegnando il sottoscrittore relativamente alle responsabilità civili e penali conseguenti.
La domanda deve essere trasmessa, nei termini temporali indicati di volta in volta nell'apposito Bando emanato dalla Regione Campania e pubblicato nel BURC, a mezzo raccomandata a.r. dall'impresa alla sede regionale per la Campania del Gestore Concessionario, ovvero consegnata a mano in uno degli sportelli appositamente indicati.
Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione o la ricevuta rilasciata all'atto della consegna.
Nella domanda, da utilizzare anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ed il possesso dei requisiti di piccola e media impresa, il soggetto richiedente deve indicare, tra l'altro, la tipologia di aiuti di cui intende beneficiare.

Ai sensi della legge n. 241/90, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda di ammissione alle agevolazioni, il Gestore Concessionario comunica all'impresa il numero di posizione della richiesta ed il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria.
Entro 60 giorni lavorativi dalla data ultima di presentazione delle domande di agevolazione, il Gestore Concessionario ne effettua la verifica documentale nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione e del completamento degli elementi informativi e documentali che debbono corredare le richieste, nello specifico, accertando:
a) la completezza della documentazione prodotta;
b) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni;
c) la pertinenza delle spese d'investimento, indicate nella domanda, con l'attività Istat dichiarata.

Eventuali integrazioni documentali devono essere presentate entro il termine tassativo di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della specifica comunicazione del Gestore Concessionario effettuata con lettera a. r., a pena di esclusione. Ai fini della verifica temporale fa fede la data di protocollo del Gestore Concessionario.
Nei successivi 10 giorni lavorativi dall'avvenuto completamento della verifica documentale delle domande di agevolazione, il Gestore Concessionario predispone la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili secondo i criteri di cui al successivo punto 7.
Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire interamente il fabbisogno dei progetti inseriti in graduatoria con identico punteggio, le domande di pari punteggio sono inserite in graduatoria, secondo l'ordine decrescente rispetto all'ammontare delle spese ammesse. Nel caso in cui la parità persista ulteriormente e le residue risorse disponibili non siano sufficienti a coprire gli interventi, esse verranno ripartite tra le imprese collocate a pari punteggio in misura proporzionale all'importo ammissibile.

L'ammissione alle agevolazioni è deliberata dalla Regione Campania, con Decreto Dirigenziale, nel termine di 10 giorni lavorativi dall'avvenuto completamento della graduatoria secondo l'ordine della stessa e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Nei successivi 15 giorni lavorativi dalla data del Decreto, il Gestore Concessionario dà comunicazione all'impresa dell'ammissione alle agevolazioni.

7 Criteri di priorità
Le graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni, articolate tra ammissibili al cofinanziamento UE e non, sono definite sulla base dei seguenti indicatori e punteggi:

A. Investimento realizzato da impresa artigiana costituita in forma cooperativa di cui all'art. 3 della legge n. 443/85, ovvero di consorzio o società consortile di cui all'art. 6 della legge n. 443/85, che risulti essere stata operativa nell'esercizio precedente la data della istanza; **3 punti**

B. Incremento occupazionale[1] :

- da 1 fino a 2 assunzioni	**1**	**punto**
- oltre 2 fino a 3 assunzioni	**2**	**punti**
- oltre 3 fino a 4 assunzioni	**3**	**punti**
oltre 4 assunzioni	**4**	**punti**

C. Ammontare dell'investimento agevolabile

Euro 50.000,00	**0,5**	**punti**
oltre Euro 50.000,00 e fino a Euro 100.000,00	**1**	**punto**
oltre Euro 100.000,00 e fino a Euro 200.000,00	**1,5**	**punti**
oltre Euro 200.000,00 e fino a Euro 250.000,00	**2**	**punti**

[1] Relativamente alla valutazione del criterio di priorità costituito dall'incremento occupazionale, si precisa che lo stesso è determinato come differenza tra il numero di occupati nell'esercizio a "regime" e quello relativo ai dodici mesi precedenti la data di inizio di realizzazione degli investimenti con riferimento all'unità locale oggetto dell'investimento stesso. A tal fine:

- la data di inizio di realizzazione degli investimenti è quella relativa alla data del primo dei titoli di spesa ammissibili;
- la data di entrata in funzione dell'investimento coincide, convenzionalmente, con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile;
- il numero di dipendenti è espresso in unità intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore;
- il numero di dipendenti è quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;
- l'esercizio a regime è il primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata in funzione dell'investimento

D. Per le attività manifatturiere (settori D della classificazione ISTAT 1991) e per gli Autoriparatori: investimento determinato da spostamento dell'attività da centro abitato ad area specificamente attrezzata (PIP, area artigianale, industriale)	**2 punti**
E. Investimento comportante adesione a sistemi di certificazione (ambientale, di prodotto e di processo)	**2 punti**
F. Per gli investimenti realizzati da imprese operanti nei settori di qualità e storia dell'artigianato regionale, in relazione ai territori specificamente indicati nell'**allegato**	**2 punti**

Le premialità indicate alla lettera C del presente punto non saranno applicate alle iniziative poste in essere da Consorzi e Cooperative.
La premialità di cui alla lettera F sarà riconosciuta solo per i progetti mirati alla produzione dei beni indicati nell'**allegato n. 3**.

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire interamente il fabbisogno dei progetti inseriti in graduatoria con identico punteggio, si procede all'assegnazione delle relative risorse secondo le modalità di seguito indicate: calcolato l'investimento medio delle imprese (Investimento totale/n. di imprese) con identica ed utile collocazione in graduatoria, si calcola per ogni impresa il valore assoluto dello "scostamento" fra l'importo dell'investimento ed il valore medio sopra calcolato. Si darà, quindi, priorità alle imprese il cui investimento presenta il minore "scostamento" dall'investimento medio.

Nel caso in cui risulti, anche a seguito di tale calcolo, che più imprese presentino identico "scostamento", le residue risorse disponibili verranno assegnate alle imprese interessate con la procedura del riparto proporzionale all'importo ammissibile.

8 Realizzazione dell'investimento
Gli investimenti indicati nelle domande ammesse alle agevolazioni, relativi alle voci di spesa di cui all'punto 3, devono essere parzialmente realizzati, nella misura del 30% della spesa relativa all'investimento indicato nella domanda di ammissione alle agevolazioni, a pena di esclusione dalle agevolazioni:
- entro i 5 mesi successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, qualora l'investimento preveda voci di spesa di cui al punto 3 lettere a), b) i);
- entro i 2 mesi successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, se l'investimento è limitato alle sole altre voci di spesa di cui al precedente punto 3.

Le imprese ammesse alle agevolazioni devono dimostrare la parziale realizzazione dell'investimento, inviando al Gestore Concessionario idonea documentazione (copia del compromesso in caso di acquisto dell'area o di immobile, attestazione di inizio lavori in caso di opere murarie, fatture, anche parziali, in caso di acquisto di beni o servizi) entro e non oltre:
- i 6 mesi successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, qualora l'investimento preveda voci di spesa di cui al punto 3 lettere a), b) i);
- i 3 mesi successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, se l'investimento è limitato alle sole altre voci di spesa;

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche documentali effettuate dal Gestore Concessionario, risulti che, nei limiti temporali indicati in precedenza, non sia verificata la parziale realizzazione dell'investimento indicato nella domanda di ammissione, verrà revocata l'agevolazione concessa e si procederà allo scorrimento della graduatoria secondo l'ordine decrescente, in relazione alle risorse rese disponibili dalla revoca di cui sopra e fino ad esaurimento delle stesse.

Gli investimenti indicati nelle domande ammesse alle agevolazioni, relativi alle voci di spesa di cui all'punto 3, devono essere totalmente realizzati, a pena di esclusione dalle agevolazioni:
- entro i 15 mesi successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, qualora l'investimento preveda voci di spesa di cui al punto 3 lettere a), b) i);
- entro 6 mesi successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, se l'investimento è limitato alle sole altre voci di spesa.

In base alla natura dei beni ed alla modalità di acquisizione, si considerano investimenti realizzati:

a) beni materiali: quando sono interamente consegnati, installati, fatturati e pagati;
b) beni immateriali, servizi, consulenza e certificazioni: quando sono effettuati, fatturati e pagati.

9 Modalità di erogazione delle agevolazioni
L'erogazione delle agevolazioni è subordinata alla trasmissione da parte dell'impresa a mezzo raccomandata a.r. - entro i 30 giorni lavorativi successivi al termine ultimo per la realizzazione degli investimenti, indicato al precedente punto 8 - alla sede regionale per la Campania del Gestore Concessionario, sotto pena di decadenza dal diritto alle agevolazioni, della domanda di erogazione unitamente alla documentazione indicata al successivo punto 10.
In funzione della scelta operata dall'impresa con la domanda di ammissione, le agevolazioni vengono erogate con le seguenti modalità:

A. Contributo sotto forma di bonus fiscale (con riferimento alla L.L. 341/95 e 266/97):
a) La domanda di erogazione, completa della documentazione, che deve corredarla e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere compilata dall'impresa stessa utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Gestore Concessionario e disponibile sul sito internet della Regione Campania.
b) il Gestore Concessionario esamina la domanda di erogazione e la relativa documentazione al fine di verificarne la rispondenza sotto il profilo della regolarità formale, documentale e della compatibilità con quanto attestato con la domanda di ammissione alle agevolazioni.
c) Nel caso di documentazione incompleta o insufficiente, il Gestore Concessionario chiederà all'impresa beneficiaria con lettera a.r. le necessarie integrazioni concedendo 30 giorni lavorativi – a far tempo dalla data di ricezione della predetta lettera - per la presentazione degli atti, a pena di decadenza dal diritto alle agevolazioni. Decorso tale termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta o non esauriente, il Gestore Concessionario provvederà a dichiarare la decadenza dal diritto al contributo. Ai fini della verifica temporale fa fede la data di protocollo del Gestore Concessionario.
d) La richiesta di integrazioni interrompe, a partire dalla data di notifica all'interessato, i termini per la conclusione del controllo di cui al successivo punto 6.
e) Gli investimenti oggetto della domanda di erogazione devono essere quelli indicati nella domanda di ammissione o essere funzionalmente equivalenti agli stessi. L'equivalenza funzionale deve essere attestata nella domanda di fruizione. In tale evenienza, deve essere allegata una perizia asseverata, rilasciata da un professionista competente nella materia, iscritto in un albo professionale legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura aziendale, contenente le indicazioni minime di cui **all'allegato 4** in mancanza delle quali non potranno essere agevolati i beni sostitutivi.
f) L'esame della domanda di erogazione si conclude entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda stessa con l'emissione del provvedimento di erogazione all'impresa beneficiaria. Il provvedimento, che reca i dati identificativi dell'impresa beneficiaria, dell'investimento e della agevolazione liquidata, è corredato di un modulo in duplice esemplare per la registrazione, a cura del concessionario del servizio di riscossione dei tributi, dell'importo dell'agevolazione fruita.
g) L'impresa, quindi, utilizzerà il suddetto provvedimento per il pagamento, presso il concessionario competente per territorio del servizio di riscossione dei tributi, delle imposte ed altri oneri in compensazione attraverso il modello F24 indicando il codice tributo indicato dalla Regione Campania.
h) L'agevolazione può essere utilizzata in una o più soluzioni, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del citato provvedimento, entro il termine massimo di 15 mesi dalla data di ricezione del provvedimento di liquidazione dell'agevolazione stessa.

B. Contributo in conto capitale
a) La domanda di erogazione, completa della documentazione che deve corredarla, e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere compilata dall'impresa stessa utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Gestore Concessionario e disponibile sul sito internet della Regione Campania e del Gestore Concessionario.
b) il Gestore Concessionario esamina la domanda di erogazione e la relativa documentazione al fine di verificarne la corrispondenza sotto il profilo della regolarità formale, documentale e della compatibilità con quanto attestato dall'impresa con la domanda di ammissione alle agevolazioni.
c) Nel caso di documentazione incompleta o insufficiente, il Gestore Concessionario chiederà all'impresa beneficiaria con lettera a. r. le necessarie integrazioni concedendo 30 giorni lavorativi – a far tempo dalla data di ricezione della predetta lettera - per la presentazione degli atti, a pena di decadenza dal diritto alle agevolazioni. Decorso tale termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta o non esauriente, il Gestore Concessionario provvederà a dichiarare la decadenza dal diritto al contributo. Ai fini della verifica temporale fa fede la data di protocollo del Gestore Concessionario.

d) La richiesta di integrazioni interrompe, a partire dalla data di notifica all'interessato, i termini per la conclusione del controllo di cui al successivo punto 6.
e) Gli investimenti oggetto della domanda di erogazione devono essere quelli indicati nella domanda di ammissione o essere funzionalmente equivalenti agli stessi. L'equivalenza funzionale deve essere attestata nella domanda di erogazione. In tale evenienza, deve essere allegata una perizia asseverata, rilasciata da un professionista competente nella materia, iscritto ad albo professionale, legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura aziendale, contenente le indicazioni minime di cui **all'allegato n. 4**, in mancanza delle quali non potranno essere agevolati i beni sostitutivi.
f) L'esame delle domande di erogazione si conclude, entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda stessa, con l'erogazione all'impresa in un'unica soluzione dell'agevolazione, nel limite del contributo concesso.

10 Documentazione da allegare alla domanda di erogazione
La documentazione di spesa deve essere prodotta dall'impresa in originale ovvero in copia; in quest'ultimo caso sull'originale dovrà essere apposto da parte dell'impresa, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di apposito timbro, la seguente dicitura:
"Spesa finanziata in tutto o in parte con il concorso del regime di aiuti disposto dalla delibera della Giunta regionale della Campania n. 6125 del 15/11/2001".
La documentazione di spesa è costituita da fatture quietanzate e dalle copie conformi del relativo bonifico bancario esitato per buon fine dalla banca traente; nel caso di acquisto di locali, dalla copia registrata del relativo contratto.
Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei locali e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti, convalidata dai competenti uffici comunali.

Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la documentazione relativa alle autorizzazioni per lo svolgimento dei lavori, la dichiarazione di un tecnico abilitato iscritto ad Albo professionale attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.

La costruzione dei locali deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a cinque anni successivi alla data di erogazione delle agevolazioni. I diritti di proprietà e godimento dovranno essere attestati mediante presentazione di copia conforme dei relativi titoli di proprietà e godimento.
Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l'attività artigiana. L'acquisto o la costruzione dei locali ad uso promiscuo è agevolabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività artigiana.

Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali ad uso artigiano deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata di tecnico abilitato.
L'ammodernamento del laboratorio è investimento agevolabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a cinque anni successivi alla data di fruizione delle agevolazioni. I diritti di proprietà e godimento dovranno essere attestati mediante presentazione di copia conforme dei relativi titoli di proprietà e godimento.
In caso di investimento determinato da spostamento dell'attività da centro abitato ad area specificamente attrezzata (PIP, area artigianale, industriale) deve essere allegato certificato camerale comprovante la localizzazione dell'unità locale alla quale si riferiscono gli investimenti.
Nel caso di investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria, l'impresa deve allegare:
1. verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, la data ed il luogo di consegna dei beni;
2. la planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione, nel caso di locazione finanziaria immobiliare.

11. Ispezioni, controlli e revoche dei contributi

La Regione Campania e il Gestore Concessionario provvedono ad effettuare visite ispettive presso le imprese interessate al fine di verificare il possesso delle condizioni di legge. A tal fine, l'impresa beneficiaria si obbliga e si impegna a tenere a disposizione dell'Amministrazione regionale o dei suoi incaricati, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa ai rapporti con fornitori e gli altri soggetti richiamati nelle istanze presentate per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione.

Le ispezioni hanno la finalità di accertare la sussistenza delle condizioni per l'agevolazione e possono essere disposte dall'Amministrazione regionale e/o dal Gestore concessionario a discrezione oppure su campione statistico non inferiore al 5%, nel corso dei cinque anni successivi al provvedimento di liquidazione, al fine di verificare se quanto dichiarato corrisponde alla realtà.

Le ispezioni, inoltre, possono essere espletate sistematicamente, a discrezione dell'Amministrazione regionale e/o del Gestore concessionario, per le iniziative per le quali sussistono dubbi ed incertezze in ordine al controllo documentale ovvero dubbi relativamente al possesso dei requisiti di legge.
Qualora le ispezioni dovessero dare esito negativo, ovvero qualora non si verifichino i risultati che hanno determinato, in fase di istruttoria, la priorità nel punteggio, vengono avviati i procedimenti di revoca delle agevolazioni concesse e di recupero delle somme indebitamente fruite, gravate delle rivalutazioni e delle eventuali sanzioni stabilite dalla normativa vigente.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, le agevolazioni saranno revocate totalmente o parzialmente.
I contributi potranno, inoltre, essere revocati:

a) in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, delle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e dell'obbligo previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata;
b) nel caso in cui l'impresa sia sottoposta a procedure concorsuali e all'amministrazione controllata;
c) nel caso in cui, in sede di erogazione, si accerti che l'investimento realizzato presenti variazioni rispetto al programma dichiarato in sede di Domanda di Ammissione, tali che avrebbero comportato un punteggio non sufficiente al conseguimento di una posizione utile in graduatoria.

Relativamente al punteggio attribuito ai sensi della lettera c) punto 7 delle presenti linee guida sono ammesse variazioni dell'investimento in diminuzione entro il limite del 15% dell'investimento dichiarato in sede di Domanda di Ammissione.
In caso di revoca del contributo in conto capitale le agevolazioni erogate e risultate indebitamente percepite a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituite dall'impresa stessa al Gestore Concessionario, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione delle agevolazioni e quella di restituzione delle stesse.
Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo delle agevolazioni indebitamente fruite.
Per fatti non imputabili all'impresa, le agevolazioni indebitamente percepite saranno maggiorate esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede il Gestore Concessionario.
In caso di revoca del bonus fiscale viene data immediata comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e viene applicata anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura corrispondente da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

12 Adempimenti della Regione Campania

1. Come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.70/2001, la Regione Campania procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti Linee Guida sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentato a norma del regolamento, secondo il modello di cui all'allegato "II" del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001.

2. In applicazione dell'articolo 9 del succitato Regolamento (CE) n. 70/2001, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
3. La Regione Campania predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all'applicazione del regime esentato a norma del regolamento disciplinato dalle presenti Linee Guida , ai sensi dell'art. 27 del Reg. CE n. 659/99 del Consiglio.

Titolo II (Aiuti agli investimenti per il sostegno)

1 Riferimenti normativi

Le linee guida redatte ai sensi della delibera della Giunta Regionale della Campania del 15 novembre 2001, n. 6125, disciplinano, con riferimento alla legge n. 949/52 le modalità attuative del Nuovo regime di aiuto per il sostegno delle imprese artigiane campane.

Ai sensi dell'art.3 della L.R. n. 10 dell'11/8/2001 e con riferimento alla legge n. 949/52, il regime di aiuto e qualsiasi aiuto accordabile nel suo ambito, rispetta tutte le condizioni del "Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 Gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella GUCE L. 10 del 13/1/2001, e pertanto il regime di aiuto regolamentato, ed ogni singolo aiuto concedibile nel suo ambito, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 paragrafo 3 del Trattato, ed esentati dalla notificazione di cui all'art. 88 paragrafo 3 del trattato fino al 31/12/2006.

Il regime di aiuto è gestito in concessione dal Gestore Concessionario. Il regime di aiuto è alimentato da risorse regionali, nazionali e comunitarie.

Nei limiti dello specifico stanziamento annuale disposto dalla Giunta Regionale e sino all'esaurimento delle somme a disposizione, le imprese possono beneficiare di aiuti con la tipologia alternativa tra:

- contributo in conto capitale;
- contributo in conto interessi.

2. Soggetti Beneficiari

Possono beneficiare del regime di aiuto le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa e consortile, iscritte negli albi di cui alla legge n. 443/85 e successive modifiche o integrazioni, in possesso dei requisiti indicati dalla definizione comunitaria di piccola e media impresa di cui all'**allegato n. 1**.

Ai fini delle presenti Linee Guida per la definizione di "Piccola e Media Impresa, si fa riferimento alla "Raccomandazione 96/280/CE della Commissione europea, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese". (GUCE L. 107 del 30.04.1996, pag. 4) e, dal 1 Gennaio 2005, alla"Raccomandazione 1422/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese". (GUCE L. 124 del 20.05.2003). Per le imprese delle Telecomunicazioni si applicano i parametri stabiliti per le imprese di servizi.

Tale regime di aiuto non si applica:

1. Alle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato, salvo alcune eccezioni, definite nei bandi attuativi delle presenti Linee Guida;
2. Agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
3. Agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
4. Ai così detti "aiuti di importo elevato" così definiti quando:
   - il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto è pari o superiore a 25 milioni di euro e l'intensità netta dell'aiuto è pari o superiore al 17,5 ESN;
   - l'importo totale lordo dell'aiuto è pari o superiore a 15 milioni di euro.
5. Agli aiuti al "funzionamento";

Le imprese beneficiarie devono avere sede operativa nel territorio della Regione Campania e operare:

a) nei settori delle attività di cui alle sezioni C, D, E, F, G della "classificazione delle attività economiche ISTAT 1991", con le limitazioni previste dalla vigente normativa CE.

b) nelle attività di servizio di cui alle sezioni I, K e O previste per l'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488 e in osservanza delle limitazioni imposte dalla vigente normativa CE;

c) nelle altre attività di servizio di cui alle sezioni I, K e O previste per l'accesso alle agevolazioni dall'**allegato n. 2;**

Alle imprese artigiane di cui al presente punto c), appartenenti a settori di attività per i quali non è ammesso il cofinanziamento delle agevolazioni con risorse del P.O.R. Campania 2000-2006, misura 4.2, azione b), sono destinate apposite risorse regionali gestite attraverso separata, graduatoria di ammissibilità e per le quali è tenuta dal Gestore Concessionario, contabilità distinta.
Sono esclusi, ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti relativi ai settori "sensibili", salvo alcune eccezioni, definite nei Bandi attuativi delle presenti Linee Guida;
Non possono accedere alle agevolazioni le PMI, operanti in qualunque settore, definibili "in difficoltà" ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (Comunicazione della Commissione europea 1999/C288/02).
Sono altresì escluse dai benefici le imprese in stato di liquidazione volontaria.

3 Iniziative e spese ammissibili

Le iniziative ammissibili sono quelle relative alla creazione di un nuovo impianto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, ed alla delocalizzazione della unità produttiva.
Le spese ammissibili, per le suddette iniziative, sono quelle aventi le seguenti destinazioni:

a) acquisto dell'area su cui insiste l'unità produttiva; tale investimento è ammissibile nella misura massima del 10% della spesa ammissibile complessiva, al netto delle spese relative all'area stessa;
b) acquisto immobile ovvero realizzazione di opere murarie di impianto, ampliamento e ammodernamento dell'unità produttiva nella misura massima del 30% della spesa ammissibile complessiva, al netto delle spese relative alla stessa voce b); in tale caso l'immobile oggetto di agevolazione non deve aver ricevuto aiuti nei 10 anni precedenti la richiesta di agevolazione;
c) acquisto di macchinari e attrezzature di nuova fabbricazione. Sono esclusi dalle agevolazioni i veicoli abilitati alla circolazione stradale, nonché i mezzi di trasporto iscritti al pubblico registro, ad eccezione di quelli che, ai sensi degli artt. 58 e 114 del Codice della strada e art 298 del D.P.R. 16.12.92, n. 495, sono definiti come macchine operatrici. Qualora, dalla documentazione da allegare alla domanda di erogazione delle agevolazioni, non si rilevi che trattasi di macchine ed attrezzature nuove di fabbrica, tale condizione deve essere attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice;
d) opere murarie necessarie all'installazione di nuovi macchinari (oggetto dell'investimento complessivo)ammissibili nella misura massima del 10% della spesa ammissibile per i macchinari stessi.
e) impianti volti a prevenire e/o eliminare gli inquinamenti;
f) installazioni idonee all'utilizzazione integrata delle fonti energetiche;
g) unità e sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati;
h) programmi per elaboratore e servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni nella misura massima del 15% della spesa ammissibile complessiva, al netto delle spese relative alla voce h) stessa;
i) servizi finalizzati all'adesione di un sistema di gestione ambientale normato (EMAS, ISO 14001), all'acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto (ECOLABEL, MARCHIO NAZIONALE) o all'acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo dell'impresa, secondo le normative UNI EN ISO 9001, VISION 2000. Per il riconoscimento di tali prestazioni è necessario che esse vengano effettuate sulla base di dettagliati contratti dai quali deve risultare la natura delle prestazioni e la loro relazione con le iniziative di miglioramento ambientale di prodotto e di processo messe in atto dall'impresa beneficiaria.

Detti costi devono essere specificamente indicati tra le voci di spesa e sono ammissibili anche indipendentemente dall'effettuazione di altri investimenti produttivi. Il costo ammissibile non potrà comunque essere superiore a cinque volte il corrispettivo per il rilascio dell'attestazione da parte dell'ente certificatore del sistema, nell'importo risultante da specifico preventivo.
Le spese ammissibili sono considerate al netto di IVA ed altre imposte, tasse, interessi, oneri accessori; sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo punto 6.
Non sono ammesse spese relative a beni dati in permuta o a beni autofatturati dall'impresa richiedente l'agevolazione.
Nel caso di acquisti mediante locazione finanziaria, i costi ammissibili ai fini del calcolo delle agevolazioni sono solo quelli relativi all'importo dei canoni pagati alla data di presentazione della Domanda di erogazione delle agevolazioni.

4 Limite agli investimenti

Gli investimenti ammissibili per la stessa impresa non possono superare il limite massimo di Euro 50.000,00 nell'anno solare.

E' fatto obbligo all'impresa, per il periodo di cinque anni dalla data del provvedimento di erogazione, di non alienare, cedere, distrarre o utilizzare al di fuori del territorio della regione Campania, i beni acquisiti con il contributo delle agevolazioni previste da tale Regime di aiuto,
L'investimento non può comunque beneficiare di altri interventi agevolativi previsti da normative statali, regionali ed europee quando con questi venga superata l'intensità massima di aiuto prevista dalla normativa comunitaria di cui al successivo punto 5 ovvero quando gli interventi stessi ne facciano esplicito divieto;

5 Misura dell'agevolazione
Le agevolazioni, concedibili nel limite delle risorse finanziarie disponibili, sono determinate:
- per il contributo in conto capitale:
  nella misura del 30% delle spese documentate ritenute ammissibili;
- per il conto interessi:
  L'importo del contributo in conto interessi è erogato per il tramite delle Banche o degli Intermediari finanziari ed è determinato attualizzando i contributi dalle rispettive scadenze alla valuta di erogazione del contributo stesso. Il tasso di attualizzazione è pari al tasso di riferimento, indicato ed aggiornato con decreto del Ministero delle Attività Produttive (di cui all'art. 2, comma 2°, del D. Lgs. N. 123/98), vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento o di leasing con il limite del tasso in vigore alla data della delibera di concessione del contributo.

.

6. Procedure per le agevolazioni
Le agevolazioni sono assegnate attivando una specifica procedura a sportello della cui apertura è data notizia attraverso apposito avviso.
Le domande potranno essere inoltrate a partire dal 30° giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul BURC.
Le istanze dichiarate ammissibili sono finanziate secondo l'ordine cronologico di acquisizione e sino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie stanziate.
Gli interventi non accolti per carenza di disponibilità possono essere riproposti nel primo trimestre dell'anno successivo con la sola istanza di riconferma della richiesta.
Per le iniziative di investimento poste in essere mediante il ricorso a finanziamenti bancari, ivi compresa la locazione finanziaria restano in vigore, per la parte non in contrasto con le presenti linee guida le procedure di cui alla legge 949/1952.

7. Contributo in conto capitale

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione alle agevolazioni:
- deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Gestore Concessionario, disponibile sul sito internet della Regione Campania (www.regione.campania.it), sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, riportando sinteticamente tutte le informazioni necessarie all'individuazione e classificazione del beneficiario, dell'unità locale interessata, della natura e dei costi delle voci di investimento e delle eventuali altre agevolazioni richieste, ma non ancora concesse, per i medesimi beni, deve altresì servire anche ad autocertificare l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ed il possesso dei requisiti di piccola e media impresa.
Essa attesta la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, impegnando il sottoscrittore relativamente alle responsabilità civili e penali conseguenti.
La domanda deve essere consegnata alla sede regionale per la Campania del Gestore Concessionario.
Ai fini della verifica temporale fa testo la ricevuta rilasciata all'atto della consegna che riporta oltre alla data ed all'orario anche il numero d'ordine attribuito all'istanza stessa nello specifico cronologico.

Realizzazione dell'investimento
Gli investimenti indicati nelle domande ammesse alle agevolazioni, relativi alle voci di spesa di cui al punto 3, devono essere parzialmente realizzati, nella misura del 30% dell'investimento indicato nella domanda di ammissione alle agevolazioni, a pena di esclusione dalle agevolazioni:
- entro i 5 mesi successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, qualora l'investimento preveda voci di spesa di cui al punto 3 lettere a), b) i);
- entro i 2 mesi successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, se l'investimento è limitato alle sole altre voci di spesa di cui al precedente punto 3.

Le imprese ammesse alle agevolazioni devono dimostrare la parziale realizzazione dell'investimento, inviando al Gestore Concessionario idonea documentazione (copia del compromesso in caso di acquisto dell'area o di immobile, attestazione di inizio lavori in caso di opere murarie, fatture in caso di acquisto di beni o servizi) entro e non oltre:

- i 6 mesi successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, qualora l'investimento preveda voci di spesa di cui al punto 3 lettere a), b) i);
- i 3 mesi successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, se l'investimento è limitato alle sole altre voci di spesa;

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche documentali effettuate dal Gestore Concessionario, risulti che, nei limiti temporali indicati in precedenza, non sia verificata la parziale realizzazione dell'investimento indicato nella domanda di ammissione, verrà revocata l'agevolazione concessa.
Gli investimenti indicati nelle domande ammesse alle agevolazioni, relativi alle voci di spesa di cui all'punto 3, devono essere totalmente realizzati, a pena di esclusione dalle agevolazioni:

- entro i 15 mesi successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, qualora l'investimento preveda voci di spesa di cui al punto 3 lettere a), b) i);
- entro 6 mesi successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, se l'investimento è limitato alle sole altre voci di spesa.

In base alla natura dei beni ed alla modalità di acquisizione, si considerano investimenti realizzati:
a) beni materiali: quando sono interamente consegnati, installati, fatturati e pagati;
b) beni immateriali, servizi, consulenza e certificazioni: quando sono effettuati, fatturati e pagati.

Erogazione delle agevolazioni
L'erogazione delle agevolazioni è subordinata alla trasmissione da parte dell'impresa a mezzo raccomandata a.r. - entro i 30 giorni lavorativi successivi al termine ultimo per la realizzazione degli investimenti, alla Sede regionale per la Campania del Gestore Concessionario, sotto pena di decadenza dal diritto alle agevolazioni, della domanda di erogazione unitamente alla documentazione indicata di seguito:

Fatture quietanzate e dalle copie conformi del relativo bonifico bancario esitato per buon fine dalla banca traente; nel caso di acquisto di locali, dalla copia registrata del relativo contratto.
Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei locali e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti, convalidata dai competenti uffici comunali.

Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la documentazione relativa alle autorizzazioni per lo svolgimento dei lavori, la dichiarazione di un tecnico abilitato iscritto ad Albo professionale attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.

La costruzione dei locali deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a cinque anni successivi alla data di erogazione delle agevolazioni. I diritti di proprietà e godimento dovranno essere attestati mediante presentazione di copia conforme dei relativi titoli di proprietà e godimento.
Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l'attività artigiana. L'acquisto o la costruzione dei locali ad uso promiscuo è agevolabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività artigiana.

Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali ad uso artigiano deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata di tecnico abilitato.
L'ammodernamento del laboratorio è investimento agevolabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a cinque anni successivi alla data di fruizione delle agevolazioni. I diritti di proprietà e godimento dovranno essere attestati mediante presentazione di copia conforme dei relativi titoli di proprietà e godimento.
In caso di investimento determinato da spostamento dell'attività da centro abitato ad area specificamente attrezzata (PIP, area artigianale, industriale) deve essere allegato certificato camerale comprovante la localizzazione dell'unità locale alla quale si riferiscono gli investimenti.

Nel caso di investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria, l'impresa deve allegare:
1. verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, la data ed il luogo di consegna dei beni;
2. la planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione, nel caso di locazione finanziaria immobiliare.

Le agevolazioni vengono erogate con le seguenti modalità:
a) Il Gestore Concessionario esamina la domanda di erogazione e la relativa documentazione al fine di verificarne la corrispondenza sotto il profilo della regolarità formale, documentale e della compatibilità con quanto attestato dall'impresa con la domanda di ammissione alle agevolazioni.
b) Nel caso di documentazione incompleta o insufficiente, il Gestore Concessionario chiederà all'impresa beneficiaria con lettera a. r. le necessarie integrazioni concedendo 30 giorni lavorativi – a far tempo dalla data di ricezione della predetta lettera - per la presentazione degli atti, a pena di decadenza dal diritto alle agevolazioni. Decorso tale termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta o non esauriente, il Gestore Concessionario provvederà a dichiarare la decadenza dal diritto al contributo. Ai fini della verifica temporale fa fede la data di protocollo del Gestore Concessionario.
c) La richiesta di integrazioni interrompe, a partire dalla data di notifica all'interessato, i termini per la conclusione del controllo.
d) Il Gestore comunica in forma scritta (posta o fax) all'impresa l'ammissione alla liquidazione dell'intervento, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta entro il termine di 10 giorni lavorativi bancari dalla data della delibera.
e) Gli investimenti oggetto della domanda di erogazione devono essere quelli indicati nella domanda di ammissione o essere funzionalmente equivalenti agli stessi. L'equivalenza funzionale deve essere attestata nella domanda di erogazione. In tale evenienza, deve essere allegata una perizia asseverata, rilasciata da un professionista competente nella materia, iscritto ad albo professionale, legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura aziendale, contenente le indicazioni minime di cui **all'allegato n. 3**, in mancanza delle quali non potranno essere agevolati i beni sostitutivi.
f) L'esame delle domande di erogazione si conclude, entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda stessa,
g) Il contributo è erogato all'impresa in un'unica soluzione.
h) Per la modalità di acquisto della locazione finanziaria il contributo è erogato sulla base dei canoni pagati alla data di presentazione della domanda di erogazione, compresi quelli pagati a titolo di anticipo, al netto dell'IVA, delle tasse, degli interessi e delle spese generali.

8 Contributo in conto interessi

Domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi
La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi deve essere compilata dall'impresa artigiana e dalla Banca, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente lo schema appositamente predisposto dal Gestore Concessionario; la predetta domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere trasmessa dalla Banca alla Sede Regionale del Gestore Concessionario entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo.
Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.

Alla domanda, da utilizzare anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, deve essere allegata la documentazione della spesa di investimento, sostenuta dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda alla Banca medesima.

Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi, il Gestore Concessionario comunica alla Banca e all'impresa beneficiaria il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unita' organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni.

Documentazione
La documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in copia fotostatica resa conforme all'originale dalla Banca; in quest'ultimo caso, la Banca dovrà preventivamente stampigliare sull'originale

la seguente dicitura: "Spesa finanziata in tutto o in parte con le risorse previste dalla misura 4.2, azione b) del POR Campania 2000-2006".
La documentazione di spesa è costituita da fatture quietanzate e dalle copie conformi del relativo bonifico bancario esitato per buon fine dalla banca traente; nel caso di acquisto di locali, dalla copia registrata del relativo contratto.
Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei locali e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti.
Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la dichiarazione di un tecnico iscritto all'Albo professionale attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.

La costruzione dei locali deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a quella del finanziamento.

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l'attività artigiana.

L'acquisto o la costruzione dei locali a uso promiscuo e' finanziabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività' artigiana.
Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali a uso artigiano deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata.
L'ammodernamento del laboratorio è investimento finanziabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a quella del finanziamento.

Stipula, erogazione e modalita' di rimborso del finanziamento

Le operazioni di finanziamento, stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordati tra le parti, possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima di 12 mesi per gli investimenti destinati a laboratori (impianto, ampliamento e ammodernamento) e di 6 mesi per gli investimenti destinati a macchine.
Dalla fine del periodo di utilizzo e/o del periodo di preammortamento inizia l'ammortamento del finanziamento.
La copia autentica del contratto di finanziamento resterà a disposizione del Gestore Concesionario presso la Banca.
Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca.
Al finanziamento non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del R.D.L. 16 marzo 1942, n. 267 dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipula del contratto.

Ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi

La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi, se completa e corredata della necessaria documentazione, viene sottoposta, alla valutazione del Gestore Concessionario le cui risultanze sono recepite e fatte oggetto di idoneo provvedimento amministrativo dal Dirigente del Settore Artigianato.
In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata dal Gestore Concessionario.
L'ammissione al contributo in conto interessi e' deliberata nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa; entro 15 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione alla Banca e all'impresa beneficiaria dell'ammissione medesima e del responsabile dell'unita' organizzativa competente per la gestione delle agevolazioni.

Determinazione del contributo in conto interessi

Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso e' pari al 100% del tasso di riferimento.

La misura del tasso di riferimento è aggiornata con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi
Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento, di:
a) sette anni per i finanziamenti destinati all'impianto, ampliamento e ammodernamento di laboratori;
b) quattro anni per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchine e attrezzi;

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo verrà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite. In tale ipotesi, la parte residua dell'ammortamento non assistita dal contributo resterà regolata a tasso contrattuale.

Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto interessi

Il contributo è determinato, sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, quale quota parte degli interessi posti a carico dei fondi pubblici, calcolati al tasso di riferimento.
Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento a condizione che a tale data la spesa sia stata sostenuta e l'investimento sia stato destinato ai fini aziendali.
Il contributo, attualizzato, è erogato, in un'unica soluzione, e anticipatamente all'impresa per il tramite della Banca che provvede al relativo accredito entro trenta giorni dalla ricezione e con valuta pari a quella applicata dal Gestore Concessionario semprechè:

- abbia riscontrato la regolare esecuzione del piano di rimborso del finanziamento;
- non abbia comunicazioni rese a termini di contratto dall'impresa circa eventuali cessazioni dell'attività e/o della destinazione aziendale del bene finanziato.

In caso contrario, la Banca e' autorizzata ad interrompere l'accredito del contributo, che potrà riattivare con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo effettuato dal Gestore Concessionario, ove l'impresa provveda al pagamento delle rate insolute ovvero le comunicazioni rese non abbiano determinato revoche totali o parziali.

Qualora il contratto venga risolto o l'impresa non provveda al pagamento delle rate insolute entro l'estinzione contrattuale dell'operazione ovvero il Gestore Concessionario revochi il contributo per mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, la Banca autorizza il Gestore Concessionario ad emettere nota di debito relativa al contributo non accreditato all'impresa, con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo riconosciuta dal Gestore Concessionario.

9 Ispezioni, controlli e revoche dei contributi

La Regione Campania e il Gestore Concessionario provvedono ad effettuare visite ispettive presso le imprese interessate al fine di verificare il possesso delle condizioni di legge. A tal fine, l'impresa beneficiaria si obbliga e si impegna a tenere a disposizione dell'Amministrazione regionale o dei suoi incaricati, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa ai rapporti con fornitori e gli altri soggetti richiamati nelle istanze presentate per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione.

Le ispezioni hanno la finalità di accertare la sussistenza delle condizioni per l'agevolazione e possono essere disposte dall'Amministrazione regionale e/o dal Gestore concessionario a discrezione oppure su campione statistico non inferiore al 5%, nel corso dei cinque anni successivi al provvedimento di liquidazione, al fine di verificare se quanto dichiarato corrisponde alla realtà.

Le ispezioni, inoltre, possono essere espletate sistematicamente, a discrezione dell'Amministrazione regionale e/o del Gestore concessionario, per le iniziative per le quali sussistono dubbi ed incertezze in ordine al controllo documentale ovvero dubbi relativamente al possesso dei requisiti di legge.
Qualora le ispezioni dovessero dare esito negativo, ovvero qualora non si verifichino i risultati che hanno determinato, in fase di istruttoria, la priorità nel punteggio, vengono avviati i procedimenti di revoca

delle agevolazioni concesse e di recupero delle somme indebitamente fruite, gravate delle rivalutazioni e delle eventuali sanzioni stabilite dalla normativa vigente.
In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, le agevolazioni saranno revocate totalmente o parzialmente.

I contributi potranno, inoltre, essere revocati:

a) in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, delle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e dell'obbligo previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata;
b) nel caso in cui l'impresa sia sottoposta a procedure concorsuali e all'amministrazione controllata;

In caso di revoca del contributo in conto capitale e del contributo in conto interessi, Il Gestore Concessionario si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Banca, nel caso di conto interessi, che presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento o investimento ammesso al contributo.
In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, il contributo sarà revocato totalmente o parzialmente.
Il contributo potrà, inoltre, essere revocato in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca, per fatti imputabili all'impresa e non sanabili, dovranno essere restituiti dall'impresa stessa al Gestore Concesionario, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.
Per fatti non imputabili all'impresa, il contributo indebitamente percepito sarà maggiorato esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede il Gestore Concessionario.

10 Obblighi e adempimenti della Regione Campania

1. Come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.70/2001, la Regione Campania procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti Linee Guida sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentato a norma del regolamento, secondo il modello di cui all'allegato "II" del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001.
2. In applicazione dell'articolo 9 del succitato Regolamento (CE) n. 70/2001, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
3. La Regione Campania predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all'applicazione del regime esentato a norma del regolamento disciplinato dalle presenti Linee Guida , ai sensi dell'art. 27 del Reg. CE n. 659/99 del Consiglio.

Aiuti agli investimenti per lo sviluppo e l'innovazione **Allegato 1**

DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA

I parametri dimensionali delle imprese sono dettati sulla base della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" e sono indicati dal decreto 18 settembre 1997 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato pubblicato sulla G.U. 1.10.1997 n.229 e sue successive integrazioni, che di seguito vengono riassunte.

1) è definita "piccola" l'impresa che:
- a) ha meno di 50 dipendenti e
- b) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Euro,
- c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;

2) è definita "media" l'impresa che, non classificandosi come "piccola":
- d) ha meno di 250 dipendenti, e
- e) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di Euro,
- f) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;

Per le imprese di servizi, in luogo dei limiti dimensionali sopra indicati, per effetto del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 ottobre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.266 del 14 novembre 1997, si applicano i seguenti limiti:

1) È definita "piccola" l'impresa di servizi che:
- a) ha meno di 20 dipendenti e
- b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di Euro,
- c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;

2) È definita "media" l'impresa di servizi che, non classificandosi come "piccola":
- d) ha meno di 95 dipendenti, e
- e) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di Euro,
- f) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese, il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato annuo o il totale di bilancio, per la verifica dei limiti di cui sopra, sono calcolati come somma dei valori riferiti a ciascuna delle predette imprese.
Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa richiedente medesima.

E' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa secondo il caso; pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

a) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa;

b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

Fatto salvo quanto previsto in seguito per le nuove imprese:

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita dei prodotti e della prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

b) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazione sono desunte dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare, per quelle relative all'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile;

c) il numero dei dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-annuo (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto b); per i dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;

d) la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, è quella risultante alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, sono considerati esclusivamente il numero delle unità lavorative in azienda, la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

Aiuti agli investimenti per lo sviluppo e l'innovazione **Allegato 2**

Articolazione dei servizi, raggruppati per Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91, per la produzione per i quali le imprese possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie

N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento. A tale riguardo, occorre precisare che, laddove è indicato il solo codice, sono da considerare ammissibili tutte le attività che l'ISTAT include nel codice medesimo; laddove, viceversa, è indicato il semplice riferimento al codice ("rif."), è da considerare ammissibile, tra quelle che l'ISTAT include nel codice medesimo, solo l'attività citata

I – TRASPORTI MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

63 - Attività di trasporto con riferimento unicamente alle attività di cui ai codici:
60.22 trasporto con taxi
60.23 altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri
60.24 altri trasporti terrestri di passeggeri
60.25 trasporto di merci su strada
61 trasporti marittimi e per vie d'acqua.

K – ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI

74 - Altre attività professionali ed imprenditoriali, limitatamente a:
74.70 servizi di pulizia e disinfestazione
74.81.1 studi fotografici.

O – ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI

93 - Altre attività dei servizi, con esclusione della classe 93.05 e delle attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (93.01.1)

Aiuti agli investimenti per lo sviluppo e l'innovazione **Allegato 3**

Elenco dei settori per i quali è prevista la premialità.
(Settori merceologici individuati sulla base della codicistica Istat del 1991)

Codice Istat	Descrizione attività	Area Territoriale
15.82.0	Produzione di taralli	Intero territorio regionale
17.54.6	Fabbricazione di tombolo e ricamo	Santa Paolina e Calitri
18.24.2	Produzione guanti in pelle e tessuto	Intero territorio regionale
18.24.3	Confezioni di abbigliamento	Positano
20.51.1	Lavori di intaglio, intarsio, traforo	Penisola Sorrentina
20.52.1	Lavorazione del sughero	Intero territorio regionale
21.12.0	Fabbricazione della carta	Amalfi
26.12.0	Lavorazione del vetro artistico	Intero territorio regionale
28.21.0	Produzione ceramica artistica	Zone di produzione di ceramica artistica tradizionale riconosciute dal Consiglio Nazionale Ceramico e dalla Regione Campania ai sensi della legge 188 del 9 Luglio 1990
26.25.0	Produzione ceramica artistica	Zone di produzione di ceramica artistica tradizionale riconosciute dal Consiglio Nazionale Ceramico e dalla Regione Campania ai sensi della legge 188 del 9 Luglio 1990
26.70.2	Lavori in mosaico-pietra lavica vesuviana	Paesi vesuviani
27.41.0	Lavori argenteria e oreficeria	Intero territorio regionale
28.75.6	Lavorazione ferro battuto e rame	Intero territorio regionale
36.22.2	Produzione Cammei e coralli	Intero territorio regionale
74.84.6	Restauratori e decoratori	Intero territorio regionale

Aiuti agli investimenti per lo sviluppo e l'innovazione **Allegato 4**

Schema della perizia asseverata per l'attestazione di equivalenza funzionale

Da rilasciare da parte di professionista competente nella materia, iscritto in albo professionale legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura aziendale, allorquando i beni realizzati ed esposti nella dichiarazione-domanda di fruizione/erogazione differiscano da quelli esposti nella dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse.

Si rammenta che la perizia asseverata non potrà essere considerata esauriente se priva della esplicita assunzione di responsabilità da parte del firmatario circa il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa dei beni in relazione alla equivalenza funzionale degli stessi per le finalità produttive esposte dall'impresa di prenotazione.

Il sottoscritto _____ , iscritto all'Albo/Ordine dei _____

della Provincia di _____ , al N° _____ ,

incaricato dalla Ditta _____

con sede in _____ , Via _____ ,

esterno alla Ditta stessa,

Codice fiscale _____ Partita IVA _____ ,

di certificare con perizia asseverata:

- **l'acquisizione e la realizzazione dei seguenti investimenti:**

descrivere gli investimenti effettivamente realizzati con l'indicazione degli elementi identificativi (n. matricola), la localizzazione ed il costo degli stessi, le funzioni elaborate in rapporto al ciclo produttivo in cui sono inseriti.

- **l'equivalenza funzionale dei predetti investimenti in rapporto a quelli, di seguito riassunti, già esposti dalla Ditta nella dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse:**

descrivere brevemente gli investimenti già previsti per la prenotazione e non realizzati con l'indicazione del costo previsto degli stessi, delle funzioni previste in rapporto al ciclo produttivo in cui avrebbero dovuto essere inseriti e delle motivazioni a giustificazione della intervenuta variazione.

Data _____ **FIRMA ASSEVERATA DEL PROFESSIONISTA**

_____

L'Asseverazione della firma del professionista deve avvenire nelle forme di legge, previa ammonizione, presso la competente Cancelleria del Tribunale. Si faccia attenzione sul fatto che alla "firma asseverata" non risultano applicabili le misure semplificative che hanno interessato l'autentica delle firme (D.P.R. 28/12/2000 n.445).

Aiuti agli investimenti per il sostegno **Allegato 1**

DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA

I parametri dimensionali delle imprese sono dettati sulla base della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" e sono indicati dal decreto 18 settembre 1997 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato pubblicato sulla G.U. 1.10.1997 n.229 e sue successive integrazioni, che di seguito vengono riassunte.

1) è definita "piccola" l'impresa che:
- a) ha meno di 50 dipendenti e
- b) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Euro,
- c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;

2) è definita "media" l'impresa che, non classificandosi come "piccola":
- d) ha meno di 250 dipendenti, e
- e) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di Euro,
- f) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;

Per le imprese di servizi, in luogo dei limiti dimensionali sopra indicati, per effetto del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 ottobre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.266 del 14 novembre 1997, si applicano i seguenti limiti:

1) È definita "piccola" l'impresa di servizi che:
- a) ha meno di 20 dipendenti e
- b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di Euro,
- c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;

2) È definita "media" l'impresa di servizi che, non classificandosi come "piccola":
- d) ha meno di 95 dipendenti, e
- e) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di Euro,
- f) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese, il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato annuo o il totale di bilancio, per la verifica dei limiti di cui sopra, sono calcolati come somma dei valori riferiti a ciascuna delle predette imprese.
Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa richiedente medesima.

E' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa secondo il caso; pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

c) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa;

d) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

Fatto salvo quanto previsto in seguito per le nuove imprese:

e) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita dei prodotti e della prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

f) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazione sono desunte dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare, per quelle relative all'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile;

g) il numero dei dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-annuo (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto b); per i dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;

h) la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, è quella risultante alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, sono considerati esclusivamente il numero delle unità lavorative in azienda, la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

Aiuti agli investimenti per il sostegno **Allegato 2**

Articolazione dei servizi, raggruppati per Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91, per la produzione per i quali le imprese possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie

N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento. A tale riguardo, occorre precisare che, laddove è indicato il solo codice, sono da considerare ammissibili tutte le attività che l'ISTAT include nel codice medesimo; laddove, viceversa, è indicato il semplice riferimento al codice ("rif."), è da considerare ammissibile, tra quelle che l'ISTAT include nel codice medesimo, solo l'attività citata

I – TRASPORTI MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

63 - Attività di trasporto con riferimento unicamente alle attività di cui ai codici:
60.22 trasporto con taxi
60.23 altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri
60.24 altri trasporti terrestri di passeggeri
60.25 trasporto di merci su strada
61 trasporti marittimi e per vie d'acqua.

K – ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI

74 - Altre attività professionali ed imprenditoriali, limitatamente a:
74.70 servizi di pulizia e disinfestazione
74.81.1 studi fotografici.

O – ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI

93 - Altre attività dei servizi, con esclusione della classe 93.05 e delle attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (93.01.1)

Aiuti agli investimenti per il sostegno **Allegato 3**

Schema della perizia asseverata per l'attestazione di equivalenza funzionale

Da rilasciare da parte di professionista competente nella materia, iscritto in albo professionale legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura aziendale, allorquando i beni realizzati ed esposti nella dichiarazione-domanda di fruizione/erogazione differiscano da quelli esposti nella dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse.

Si rammenta che la perizia asseverata non potrà essere considerata esauriente se priva della esplicita assunzione di responsabilità da parte del firmatario circa il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa dei beni in relazione alla equivalenza funzionale degli stessi per le finalità produttive esposte dall'impresa di prenotazione.

Il sottoscritto _____ , iscritto all'Albo/Ordine dei _____

della Provincia di _____ , al N° _____ ,

incaricato dalla Ditta _____

con sede in _____ , Via _____ ,

esterno alla Ditta stessa,

Codice fiscale _____ Partita IVA _____ ,

di certificare con perizia asseverata:

- **l'acquisizione e la realizzazione dei seguenti investimenti:**

descrivere gli investimenti effettivamente realizzati con l'indicazione degli elementi identificativi (n. matricola), la localizzazione ed il costo degli stessi, le funzioni elaborate in rapporto al ciclo produttivo in cui sono inseriti.

- **l'equivalenza funzionale dei predetti investimenti in rapporto a quelli, di seguito riassunti, già esposti dalla Ditta nella dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse:**

descrivere brevemente gli investimenti già previsti per la prenotazione e non realizzati con l'indicazione del costo previsto degli stessi, delle funzioni previste in rapporto al ciclo produttivo in cui avrebbero dovuto essere inseriti e delle motivazioni a giustificazione della intervenuta variazione.

Data _____ **FIRMA ASSEVERATA DEL PROFESSIONISTA**

_____

L'Asseverazione della firma del professionista deve avvenire nelle forme di legge, previa ammonizione, presso la competente Cancelleria del Tribunale. Si faccia attenzione sul fatto che alla "firma asseverata" non risultano applicabili le misure semplificative che hanno interessato l'autentica delle firme (D.P.R. 28/12/2000 n.445).